



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 113 c. 2,3 e
4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 n. 50**

Approvato con deliberazione G.E. n. _____ del __ / __ / _____

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi e finalità *pag. 3*

Art. 2 – Campo di applicazione *pag. 4*

Art. 3 – Conferimento degli incarichi *pag. 4*

CAPO II – MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE

Art. 4 – Il fondo incentivante per funzioni tecniche *pag. 4*

Art. 5 – Percentuali di alimentazione *pag. 5*

Art. 6 – Riparto delle somme e loro liquidazione *pag. 5*

CAPO III – TERMINI TEMPORALI, PENALITÀ, ESCLUSIONI E RIDUZIONI

Art. 7 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione *pag. 6*

Art. 8 – Esclusioni *pag. 7*

Art. 9 – Correlazione con il salario accessorio *pag. 7*

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 10 – Pagamento del compenso *pag. 8*

Art. 11. Copertura assicurativa *pag. 8*

CAPO V – NORME FINALI

Art. 12 – Disposizioni transitorie *pag. 8*

Art. 13 – Entrata in vigore *pag. 10*

Allegato 1 – TABELLA DI CALCOLO PER LAVORI

Allegato 2 – TABELLA DI CALCOLO PER SERVIZI O FORNITUREI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge funzioni tecniche per le attività di :
 - Programmazione della spesa per investimenti, (piano triennale opere pubbliche e predisposizione elenco annuale opere, servizi, forniture in conto capitale);
 - Verifica preventiva dei progetti, (validazione progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016);
 - Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici (elaborazione della lettera d'invito e dei relativi allegati nonché dello schema di contratto);
 - Responsabile Unico del Procedimento, (per opere, servizi e forniture in conto capitale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016);
 - Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
 - collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione per i lavori, nonché collaudatore statico ove necessario, ovvero verifica di conformità per i servizi e le forniture,e loro collaboratori, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Il Responsabile dell'Area o del Servizio ha l'obbligo di indicare, nel quadro economico dell'investimento, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara (parametro "**Fondo**"), lo stanziamento destinato per l'80 per cento alla remunerazione del **Personale Interno** (parametro **Pi=80%Fondo**) che abbia partecipato alle le attività di cui al comma 1. Tale fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base della tabella allegata al seguente regolamento (Allegato 1), tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo per le funzioni tecniche (parametro **Inn=20%Fondo**) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di Beni, Strumentazioni e Tecnologie funzionali a progetti di **Innovazione**, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. Qualora, ai sensi dell'art.37 c.8. del Codice, venga attivato il ricorso ad attività di committenza ausiliarie per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture a questa è riconosciuta, una quota parte dell'incentivo previsto al comma 2 (PI=80% del Fondo), secondo le percentuali stabilite o che saranno stabilite da eventuale regolamentazione ai sensi dell'art. 113 c. 5 del Codice. La percentuale sarà impegnata in



favore della stazione alla prima determina a contrarre del Comune e liquidata al momento della comunicazione dell'aggiudicazione.

1. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti incaricati e i loro collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 3, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo. A tal fine il Responsabile dell'Area o del Servizio potrà erogare i citati incentivi, avendo cura di trattenere la somma delle eventuali decurtazioni in caso di mancato rispetto dei tempi o dei costi della realizzazione delle opere pubbliche o lavori.
3. In ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, agli stessi non compete alcun incentivo, mentre la valorizzazione delle loro attività sarà oggetto di valutazione in sede di distribuzione della remunerazione di risultato.


Art. 3. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività relative alle fasi di cui all'art. 1 sono effettuati con provvedimento del responsabile dell'Area o del Servizio, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art.1 nonché dei loro collaboratori, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Il personale incaricato e i loro collaboratori potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario previa autorizzazione; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II Modalità e Criteri di ripartizione

Art. 4. Il fondo incentivante per funzioni tecniche

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura.
2. Tali risorse sono graduate in ragione della complessità dell'opera, del servizio, fornitura sulla base dei seguenti criteri:



- 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia inferiore ad **Euro 500.000**;
- 2) 1,9% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro **500.000 ed Euro 1.500.000**;
- 3) 1,7% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a **Euro 1.500.000**.

Art. 5. Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura è data dall'applicazione del seguente parametro correttivo c:

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Forniture e servizi	0,70
Manutenzioni	0,75 ¹
Riqualificazione	0,80
Ristrutturazione/restauro nuova opera	0,90 1,00

2. Nel caso di lavori, servizi o forniture, supplementari ai sensi dell'art. 106 commi 1 e 7, l'importo del fondo gravante sul singolo investimento viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 6. Riparto delle somme e loro liquidazione

1. L'80% del Fondo, rideterminata mediante il parametro correttivo c ai sensi dell'articolo 5, viene ripartita tra i soggetti indicati dall'art. 1 comma 2, esclusi i dirigenti, nel rispetto dei criteri e modalità indicati nei commi seguenti.
2. La ripartizione fra i vari dipendenti è effettuata con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base della seguente tabella:

CRITERI DI RIPARTIZIONE (parametro R)	
LAVORI	
attività svolta	
Programmazione della spesa	5%
Verifica dei progetti	10%
Predisposizione e controllo procedure di bando	10%
Responsabile Unico del Procedimento	35%
Direzione dei Lavori	20%
C.R.E., Collaudo statico o T.A.	5%
Collaboratori	15%

¹ Deliberazione Corte dei Conti - sez. autonomie 9/1/2019 n. 2 ..."Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità

CRITERI DI RIPARTIZIONE (parametro R)	
SERVIZI E FORNITURE	
attività svolta	
Programmazione della spesa ed elaborazione progetto	10%
Predisposizione e controllo procedure di bando	10%
Responsabile Unico del Procedimento	35%
Direzione esecuzione contratto	20%
Cert. Regolare fornitura/prest.serv.	10%
Collaboratori	15%

3. I tempi per la corresponsione degli incentivi e i criteri di attribuzione al personale corrispondono con l'atto di approvazione delle relative prestazioni. Nel caso del RUP la liquidazione avverrà per fasi, 50% con l'approvazione del progetto esecutivo e 50% all'approvazione del Collaudo o del C.R.E.
4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo;

Capo III

Termini temporali, penalità, esclusioni e riduzioni

Art. 7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate

all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	25%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	15%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 8 . Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono riconosciuti soltanto quando i relativi importi sono posti a base di gara e restano sempre esclusi dall'incentivo i lavori, servizi e le forniture di importo inferiore ad Euro 40.000, nel caso siano oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.
3. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo i casi di particolare complessità (v. nota precedente) tale valutazione è effettuata formalmente dal Dirigente o responsabile del Servizio procedente ;
4. Non incrementano il fondo e sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione quale soggetto diverso dal RUP (combinato disposto art. 113 c. 2 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e paragrafo 10.2 a delle Linee guida ANAC n. 3) salvo che la nomina sia comunque effettuata nei casi di cui alle lettere b), c), d) e) stesso paragrafo Linee guida Anac n. 3) tale valutazione è effettuata formalmente dal Dirigente o responsabile del Servizio procedente
5. Le varianti non conformi all'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per le funzioni tecniche.
6. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.
7. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
8. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo (art. 106, comma 2 DLgs 50/2016).
9. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 gli atti di pianificazione generale o particolareggiata, finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche.

Art. 9 . Correlazione con il salario accessorio

1. La indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività, giusta previsione della contrattazione decentrate, sono tagliate, nel caso in cui superino i valori di cui alla tabella allegata al presente articolo, nella misura prevista di seguito, fermo



restando che non si può comunque scendere al di sotto della percentuale della retribuzione di posizione fissata dal CCNL 25.05.2018 :

Compenso professionale	Taglio della retribuzione di risultato/produttività
Da 3.001,00 a 15.000,00	20%
Oltre 15.000,00 euro	50%

L'indennità di risultato non viene ridotta ove applicata in misura minima

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 10. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dall'ufficio stipendi a consuntivo al termine di ogni attività svolta, nei limiti degli importi previsti nei precedenti art. 5 e 6, sulla base della determina di liquidazione predisposta dal Responsabile dell'area o del servizio in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ogni caso, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano con autocertificazione gli eventuali incarichi esterni ricevuti, come comunicati al Settore Personale in occasione dell'invio dei dati all'Anagrafe delle Prestazioni, ovvero, qualora a part time non superiore al 50% ed autorizzati allo svolgimento degli incarichi esterni, i compensi ricevuti da altre amministrazioni pubbliche.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.
5. La quota del 20% destinata all'acquisto da parte dell'ente di Beni, Strumentazioni e Tecnologie funzionali a progetti di Innovazione viene accantonata, con atto del responsabile dell'area o del servizio, contemporaneamente alla determina a contrarre e confluisce ad implementare un fondo apposito a destinazione vincolata;

Art. 11. Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 sono a carico della stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile competente alla programmazione dei lavori pubblici.

Capo V Norme finali

Art. 12. Disposizioni transitorie.

1. Ai fini della scelta della disciplina da applicare al singolo investimento, occorre fare riferimento al momento in cui l'investimento è approvato ed inserito nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio finanziario di riferimento.
2. Per gli investimenti approvati **entro la data del 25 Giugno 2014**, data di entrata in vigore del DL. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 si continua ad applicare la disciplina

ed i regolamenti previgenti, ai sensi di quanto disposto al comma 2) dell'Art. 19 del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2013-2015;

“Art 19 – Compensi di cui all’art. 15 c. 1 lett. J) CCNL 01.04.1999

1. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale di cui all’art. 15 comma 1 lettera j) CCNL 04.01.1999 sono quelle relative a :

a) Incentivi per la progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)

b).... Omissis...

2. Le risorse di cui sopra saranno erogate conformemente a quanto disciplinato dai rispettivi regolamenti e/o dalle norme di legge vigenti”;

3. Per gli investimenti approvati **successivamente al 25 Giugno 2014**, data di entrata in vigore del Dl. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, e **precedentemente al 19/04/2016**, data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, valgono i criteri adottati dall’Art. 19 bis del contratto collettivo decentrato integrativo (così come integrato nel 2015) come di seguito riportati:

Art. 19 bis - Fondo per la progettazione e l’innovazione (art. 13 bis della L. n.114/2014,).

1. A sensi e per gli effetti dell’art. 13 bis della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 è istituito il “Fondo per la progettazione e l’innovazione”.

2. L’80% del Fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori) con i criteri e le modalità di seguito definiti e successivamente adottati nell’apposito regolamento comunale; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione:

3. Ripartizione dell’incentivo:

La quota di fondo destinata alle prestazioni per la progettazione viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

a) il 15% al responsabile unico del procedimento;

b) il 50% al tecnico o ai tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell’incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

c) il 15% al personale incaricato della direzione lavori, ed al coordinatore in fase di esecuzione;

d) il 10% al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

e) il 10% ai collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

4. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

5. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all’esterno, l’importo dell’incentivo verrà ridotto proporzionalmente.

6. La quota dell’incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

7. Modalità di corresponsione dell’incentivo:

Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento positivo dell’attività svolta dal dipendente interessato.

8. Gli incentivi corrisposti nell’anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

9. La presente disposizione si applica agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della l. 114/2014(18/08/2014).

4. Per gli investimenti approvati **successivamente al 19/04/2016**, data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, valgono i nuovi criteri di cui agli artt. 3), 4) e 6) del presente regolamento;
5. Per quanto riguarda la **retroattività** si fa riferimento alla deliberazione della C.C. Sezione Lombardia con il parere n. 305/2017 ribadita con deliberazione n. 19/2018 sezione Toscana “... con cui la ... Sezione Lombardia così si pronuncia in merito alla retroattività del regolamento ex art. 113 del Codice: <Ne deriva che non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera>”.

E Sezione regionale di controllo per la Liguria nella deliberazione n. 31/2019/PAR richiamata dalla C.C. Sezione Lombardia 385/2019/PAR “... Con cui sul punto, tuttavia, la Sezione richiama quanto osservato dalla stessa Sezione di controllo per la Liguria nella citata deliberazione n. 31/2019/PAR circa i limiti del potere regolamentare in discorso, con speciale riguardo alla circostanza che “il regolamento potrà disciplinare le suddette situazioni pregresse nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni, imponeva”, risultando “escluso, di conseguenza, che il regolamento suddetto possa attualmente disciplinare la distribuzione di risorse accantonate secondo criteri non conformi con quelli in vigore al tempo dell'attività incentivabile” (in questi termini anche Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 135/2018/PAR)

Art. 13. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.



Allegato 1 – TABELLA DI CALCOLO PER LAVORI

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE	
Importo Lavori, Servizi e Forniture =	€ -
Fondo = (2%,1,9%,1,7%) x Importo Lavori, Servizi e Forniture =	€ -
Quota per l'Innovazione	
Inn = 0,20 x Fondo =	€ -
Quota per il Personale Interno	
Pi = 0,80 x Fondo =	€ -
Compenso Incentivante Centrale di Committenza Ausiliaria (se attivata)	
Icuc = (% art.1 c. 4) x Pi =	€ -
Fondo da ripartire	
Pi-Icuc	€ -
Ripartizione dell'incentivo	
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO (parametro C)	
forniture e servizi	0,7€ ...
manutenzione straordinaria	0,8€ ...
ristrutturazione	0,9€ ...
nuova opera	1€ ...
CRITERI DI RIPARTIZIONE (parametro R)	
attività svolta	
Programmazione della spesa	5%€ ...
Verifica dei progetti	10%€ ...
Predisposizione e controllo procedure di bando	10%€ ...
Responsabile Unico del Procedimento	35%€ ...
Direzione dei Lavori	20%€ ...
CRE, Collaudo Statico o T.A.	5%€ ...
Collaboratori	15%€ ...
incentivo = C x R x (Pi-Icuc) =	€ -

Allegato 2 – TABELLA DI CALCOLO PER SERVIZI O FORNITURE

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE	
Importo Lavori, Servizi e Forniture =	€ -
Fondo = (2%,1,9%,1,7%) x Importo Lavori, Servizi e Forniture =	€ -
Quota per l'Innovazione	
Inn = 0,20 x Fondo =	€ -
Quota per il Personale Interno	
Pi = 0,80 x Fondo =	€ -
Compenso Incentivante Centrale di Committenza Ausiliaria (se attivata)	
Icuc = (% art.1 c. 4) x Pi =	€ -
Fondo da ripartire	
Pi-Icuc	€ -
Ripartizione dell'incentivo	
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO (parametro C)	
forniture e servizi	0,7€ ...
manutenzione straordinaria	0,8€ ...
ristrutturazione	0,9€ ...
nuova opera	1€ ...
CRITERI DI RIPARTIZIONE (parametro R)	
attività svolta	
Programmazione della spesa	10%€ ...
Predisposizione e controllo procedure di bando	10%€ ...
Responsabile Unico del Procedimento	35%€ ...
Direzione esecuzione del contratto	20%€ ...
Certificato Regolare esecuzione/fornitura	10%€ ...
Collaboratori	15%€ ...
incentivo = C x R x (Pi-Icuc) =	€ -

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.